

**SINTESI ACCORDI**  
**REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ISPettorato INTERREGIONALE DEL LAVORO NORD EST**  
**COORDINAMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA**  
**15 MARZO 2022**

Il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con la legge 17 dicembre 2021 n. 215, ha introdotto rilevanti modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 anche per quanto riguarda l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro che nel documento si evidenziano:

1. Le modifiche succitate **confermano in capo al Comitato regionale ex art. 7 D.Lgs 81/2008 il coordinamento degli interventi di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro:** *“Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il Comitato regionale di coordinamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008” “Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’Ufficio Territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.” (Art. 7, D.Lgs 81/08).*
2. E' in capo all'**Ufficio Operativo** la pianificazione del coordinamento delle attività tra gli Enti (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, VVF, ARPAE, SPSAL e UOIA delle AUSL), l'individuazione delle priorità a livello territoriale ed in particolare la definizione dei piani operativi di vigilanza nei quali debbono essere individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati definendo i piani operativi di vigilanza messi in atto dagli **Organismi Provinciali - Sezioni Permanenti** che attuano a livello dei territori provinciali le azioni pianificate dall'Ufficio operativo dandone comunicazione allo stesso Ufficio.
3. Contemporaneamente, **le modifiche apportate dalla citata Legge 215/21 estendono all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la funzione di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a tutti i settori produttivi** mentre in precedenza era svolta soltanto in edilizia e poco di più a fronte di una attività di vigilanza anche tuttora svolta in modo pieno dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Questa estensione di attribuzione richiede che sia attuato, oltre che a livello regionale, anche a livello locale, presso ogni territorio, **un'estensione agli altri settori produttivi (oltre all'edilizia, già esistente) del coordinamento delle attività di vigilanza:** *“La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le Aziende Sanitarie Locali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.”* **Coordinamento che si può definire “esecutivo” della programmazione regionale che rimane il livello istituzionale della pianificazione e delle relative linee di indirizzo.**

#### **Coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza**

Per quanto riguarda l'attuazione delle modifiche introdotte agli artt. 13 e 14 del D.Lgs 81/08, come ampiamente condiviso nella riunione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 5, D.Lgs 81/08, tenutasi il 25 febbraio, è stato attivato un **Tavolo Tecnico nazionale “ristretto” composto dal Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Ispettorato Nazionale del Lavoro** con il mandato di elaborare, in tempi ragionevolmente brevi, le proposte relative alla modalità di Coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, prioritarie per il periodo corrente.

In attesa delle indicazioni nazionali, la Regione Emilia-Romagna e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro hanno ritenuto opportuno dare continuità agli ottimi rapporti di collaborazione istituzionale finalizzati al

coordinamento delle attività di vigilanza, come già ampiamente ed efficacemente realizzato fino dal 2008 in relazione al settore specifico dell'edilizia, avviando questa nuova fase di coordinamento stabilita dalle recenti modifiche normative.

Obiettivo strategico è raggiungere, grazie all'attività di coordinamento, una maggiore integrazione nella **programmazione delle attività** che, dal "livello centrale", saranno declinate a livello regionale puntando sull'ampliamento dell'attività di vigilanza anche in relazione all'obiettivo di diminuzione degli eventi infortunistici, soprattutto i più gravi e mortali. La Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell'INL ha fornito indirizzi agli Ispettorati Interregionali del Lavoro, il Ministero della Salute ha fornito alle Regioni una programmazione quinquennale attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 declinato a livello regionale nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP).

Il Piano è strutturato in Programmi Predefiniti (PP), che hanno caratteristiche uguali per tutte le Regioni, sono vincolanti per tutte le Regioni, vengono monitorati annualmente attraverso indicatori e valori attesi predefiniti, ovvero uguali per tutte le Regioni, si differenziano tra regione e regione nella scelta delle azioni, che sono individuate in base al profilo di salute, a quello di equità e all'analisi del contesto regionale. Per il Macro-Obiettivo 4 "Infortuni e Incidenti sul lavoro, Malattie Professionali", il PNP contempla 13 Obiettivi Strategici, 23 Linee Strategiche di intervento e 4 Programmi Predefiniti:

- PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute
- PP6 Piano mirato di prevenzione (in Emilia-Romagna: logistica, macchine, attrezzature e impianti e trasporto professionale e non professionale)
- PP7 Prevenzione in edilizia e agricoltura, comparti a maggior rischio di infortuni mortali
- PP8 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro.

La Regione Emilia-Romagna ha adottato il proprio Piano 2021 – 2025 con DGR n. 2144 del 20/12/2021 che contiene i programmi sopra riportati a cui ha aggiunto l'implementazione di progetti già avviati relativi al Piano Amianto approvato nel 2017 e altri relativi alla prevenzione, assistenza e formazione finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza agli studenti, con particolare riferimento ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), che rientrano in altri programmi. Il Piano inoltre è strettamente collegato alle prestazioni e ai servizi dovuti ai lavoratori e alle imprese sulla base dei Livelli Essenziali di Assistenza e all'efficacia degli interventi collegata al Nuovo Sistema di Garanzia.

Alcuni ambiti di intervento comuni, accertati come prioritari in Emilia-Romagna per l'elevato numero di infortuni mortali rispetto agli altri settori, sono identificabili nei settori dell'**Edilizia** (9 infortuni mortali nel 2018, 15 nel 2020 e 9 nel 2021), dell'**Agricoltura** (13 infortuni mortali nel 2018, 10 nel 2020, 9 nel 2021) e della **Logistica** (4 nel 2021), **oggetto di attenzione, oltre che del PRP 2021-2025 anche del Tavolo del Patto per il lavoro e il clima dedicato alla Tutela della salute e sicurezza sul lavoro** che stabilisce delle priorità finalizzate alla riduzione degli infortuni gravi e mortali.

Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizione degli interventi che potrebbero verificarsi alla luce delle recenti modifiche normative, è necessario riprendere i criteri per la definizione **dell'attività di vigilanza in modalità coordinata** e di **quella in modalità congiunta** già definiti e condivisi nell'Ufficio Operativo del 12 aprile 2019 che si riportano integralmente:

- *"per **vigilanza in modalità congiunta** si intende quella realizzata insieme da operatori delle Aziende USL e degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, in particolare gli operatori delle Aziende USL effettuano una vigilanza tecnica sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e gli operatori degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, contemporaneamente, effettuano controlli sulla regolarità del lavoro";*
- *"la **vigilanza in modalità coordinata** tra Aziende USL e Ispettorati Territoriali del Lavoro è riferita a quella effettuata ai sensi dell'art.13, comma 2, del DLGS 81/08 che prevede che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro esercitino anche attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, tra cui anche il settore delle costruzioni edili. In tal caso i due Enti effettuano separatamente gli interventi di vigilanza, in*

*aziende e momenti diversi, previa un'attività di programmazione, e registrando gli interventi sulla piattaforma SI.CO. che rappresenta un utile strumento anche a supporto della vigilanza coordinata".*

### **Vigilanza in modalità congiunta post legge 215/2021**

Stante i criteri appena riportati, la vigilanza congiunta, nei casi in cui sia ritenuto opportuno procedere con tale modalità operativa, viene condotta confermando quanto concordato prima delle modifiche normative. Pertanto, nel corso di tali ispezioni, l'Azienda USL eserciterà in via esclusiva il controllo in merito agli aspetti della sicurezza del lavoro, mentre l'Ispettorato Territoriale del Lavoro eserciterà le competenze in materia di regolarità del lavoro, allo scopo di escludere ogni sovrapposizione di competenze e anche per i risvolti giuridici, di responsabilità nonché economici in capo ad ogni Ente.

Nell'Ufficio Operativo sarà concordata l'attività congiunta stabilendo, oltre ai settori già sopra richiamati, l'entità, rimandando agli Organismi Provinciali la pianificazione operativa.

### **Vigilanza in modalità coordinata post legge 215/2021**

Richiamando l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni degli interventi da parte dei due Enti, nonché al fine di segnalare all'altro Ente i casi di recidiva di sospensione, si ritiene di grande utilità **lo scambio e la condivisione**, a livello territoriale, delle informazioni relative all'attività di vigilanza in modalità coordinata anche per i comparti diversi dall'edilizia quali l'agricoltura e la logistica ritenuti prioritari dalla Regione Emilia-Romagna, con lo scopo sia della programmazione sia della raccolta di dati di consuntivo. Ciò si propone possa avvenire operativamente attraverso la creazione di un portale "parallelo" alla **piattaforma SI.CO.**, in cui ora sono presenti le notifiche preliminari dei cantieri edili. Potrà essere predisposta una bozza di protocollo che permetterà agli Ispettorati Territoriali del lavoro la registrazione degli interventi ispettivi sulla piattaforma sopra citata, secondo le modalità già concordate in passato per il coordinamento delle attività di vigilanza rivolte ai cantieri.

Quindi allo stato attuale, nello specifico, si prevede:

- **per l'attività di vigilanza in modalità coordinata rivolta ai cantieri:** in continuità con quanto concordato in precedenza, le Aziende USL e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro coordineranno le proprie attività attraverso la piattaforma SI.CO. succitata;

- **per l'attività di vigilanza in modalità coordinata per i comparti diversi dall'edilizia individuati in agricoltura e logistica:** si fa presente che, sia da una parte, la Regione Emilia-Romagna e le Aziende USL hanno già programmato le attività di propria competenza e stabilito gli obiettivi da raggiungere per l'anno 2022, incrementando sia la quota dei controlli da rivolgere alle unità locali in generale sia quella dei cantieri e dell'agricoltura da controllare, sia dall'altra, gli Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro hanno appena ricevuto il Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2022.

In attesa dell'implementazione del portale di cui sopra, per la condivisione delle informazioni relative alla vigilanza in tutti i settori produttivi con priorità per edilizia, agricoltura e logistica da parte delle Aziende USL e degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, analogamente a quanto già avviene nel settore dell'edilizia, la Regione e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro concorderanno una modalità temporanea di reciproca informazione sulle avvenute ispezioni aventi ad oggetto l'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei due settori di interesse sopra citati, in accordo con gli Organismi Provinciali e le sedi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

### **Gruppi di lavoro regionali tecnici edilizia, agricoltura e logistica**

Ai fini dell'**equità** di trattamento delle imprese e della tutela della salute dei lavoratori, si ritiene necessario condividere a livello regionale gli indirizzi e gli strumenti per l'attività di vigilanza delle Aziende USL e degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, cercando di garantire l'interpretazione condivisa delle norme e delle indicazioni nazionali e la loro applicazione omogenea sul territorio regionale. Ciò potrà concretamente avvenire con la partecipazione di operatori degli Ispettorati Territoriali del Lavoro nei gruppi tecnici regionali agricoltura e logistica (massimo due operatori per gruppo), oltre al gruppo tecnico edilizia ed al gruppo tecnico "ambienti confinati", già a composizione mista.

### **Organismi Provinciali – Sezioni Permanenti**

Nell'ambito degli Organismi Provinciali, avverrà il coordinamento congiunto tra Aziende USL e Ispettorati Territoriali del Lavoro nei confronti di UOIA, Vigili del Fuoco, INAIL e INPS già Ispettorato del Lavoro, INAIL Contarp ove presente, ARPAE. L'ordine del giorno degli incontri sarà concordato preventivamente tra il Direttore dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) e il Direttore degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

### **Attività di vigilanza in caso di segnalazioni**

Nel caso di segnalazioni che richiedono l'intervento ispettivo di entrambi gli Enti, sarà di norma concordata la modalità operativa più opportuna, che potrà essere congiunta o coordinata, tenendo conto principalmente delle esigenze specifiche, quale, per esempio, la necessità di un intervento immediato che non consente l'organizzazione di un intervento in modalità congiunta.

Nel caso di intervento coordinato, le Aziende USL e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno concordare a quale dei due soggetti compete il controllo in materia di sicurezza sul lavoro; le modalità operative saranno definite in sede di Sezione permanente.

Nel caso di intervento in modalità congiunta, l'Azienda USL eserciterà in via esclusiva il controllo in merito agli aspetti della sicurezza del lavoro, mentre l'Ispettorato Territoriale del Lavoro eserciterà le competenze in materia di regolarità del lavoro.

Nel caso di segnalazioni che richiedono l'intervento ispettivo di uno solo dei due Enti, al fine sempre di evitare il più possibile sovrapposizioni, si ritiene utile la comunicazione all'altro Ente al fine di verificare che l'inoltro non sia avvenuto in modo disgiunto ad entrambi gli Enti.

Restano ferme le competenze specifiche della Direzione regionale dei VVF e degli altri Enti coinvolti in tali attività ispettive.

### **Interventi interforze**

Valgono le indicazioni sopra individuate volte a garantire efficienza, economicità nonché l'individuazione di una precisa responsabilità dei provvedimenti adottati.